



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA CALABRIA

DETERMINA n. 20 del 16/05/2025

OGGETTO: Fornitura di gas naturale per il periodo 01/09/2025-31/08/2026 mediante adesione a Convenzione Consip “Gas Naturale 16 – Lotto 11 – Calabria, Sicilia”. Codice C.I.G. derivato: B6E3D373C1

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- Considerato che si rende necessario provvedere all’approvvigionamento del gas naturale per il periodo 01/09/2025-31/08/2026, attesa la scadenza del contratto in corso e mediante adesione a Convenzione Consip;
- Visto l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi..... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”;
- Dato atto che:
 - da accertamenti condotti sul sito di Consip S.p.a. è risultata attiva la convenzione “Gas Naturale 16– Lotto 11 – Calabria, Sicilia”;
 - con l’adesione alla convenzione sopra citata la stazione appaltante potrà conseguire notevoli risparmi di spesa derivanti dai prezzi praticati e conseguenti al risparmio sui costi di una autonoma procedura di approvvigionamento;
- Ritenuto, pertanto, per le ragioni sopra descritte, di aderire alla citata convenzione;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto:
 - Non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore economico.
- Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d. lgs. N. 267/2000:
 - L’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di garantire la fornitura di gas naturale al Provveditorato;
 - L’oggetto del contratto riguarda la fornitura di gas naturale;
 - Le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni di fornitura del servizio stabilite in convenzione;
 - Il contraente viene individuato mediante adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 16 – Lotto 11 – Calabria, Sicilia”;
- Visti:
 - Gli articoli 107 e 192 del d. lgs. N. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
 - L’art. 26, comma 6 del d. lgs. N. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la

disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

· L'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede la possibilità di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

- Accertato che la somma necessaria trova copertura finanziaria sul competente capitolo di bilancio 1671 p. g. 17 del Ministero della Giustizia per l'esercizio finanziario 2025-2026

DETERMINA

1) di aderire, in conformità a quanto evidenziato in parte narrativa, alla Convenzione Consip "Gas Naturale 16 – Lotto 11 – Calabria, Sicilia" assegnata alla ditta ESTRA ENERGIE riguardante la fornitura di gas naturale per una durata annuale con decorrenza 01/09/2025;

2) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;

3) di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale www.giustizia.it

Catanzaro, 16/05/2025

Il Funzionario Delegato
Dott. Antonio Bumbaca